



COMUNE DI CAPANNORI
Settore Pianificazione Territoriale e Edilizia

**REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEL
PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
DEL TERRITORIO COMUNALE**

Approvato con:
Delib. del C.C. n. 06/05 e Delib. del C.C. n. 47/23

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi della L.447/95 e della L.R. n.89/98 anche in relazione agli interventi edilizi e alle attività economiche.
2. Al fine di cui al comma 1 valgono le definizioni indicate dalla L.447/95 e dai relativi Decreti attuativi.

Art. 2

ELABORATI DEL PIANO

- RELAZIONE
- REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE
- SCHEDE RILIEVI FONOMETRICI
- CARTOGRAFIA PUNTI RILIEVI FONOMETRICI SCALA 1. 10.000
- INQUINAMENTO ACUSTICO, SITUAZIONE ATTUALE, SCALA 1. 10.000
- CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE SCALA 1.10.000
- SCHEDE SCUOLE
- SCHEDE ATTIVITÀ TEMPORANEE E MANIFESTAZIONI

Art. 3

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E LIMITI DI RUMORE

1. Il territorio comunale è suddiviso in zone acustiche omogenee alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e di seguito riportati :

valori limite di emissione - Leq in dB(A)

classi di destinazione d'uso del territorio

tempi di riferimento

		<i>diurna (6.00-22.00)</i>	<i>notturno (22.00-06.00)</i>
I	aree particolarmente protette	45	35
II	aree prevalentemente residenziali	50	40

III	aree di tipo misto	55	45
IV	aree di intensa attività umana	60	50
V	aree prevalentemente industriali	65	55
VI	aree esclusivamente industriali	65	65

Valore limite di emissione : il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità dei ricettori o al confine di pertinenza dell'area dell'attinente all'impianto.

Valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A)

classi di destinazione d'uso del territorio

tempi di riferimento

		<i>diurna (6.00-22.00)</i>	<i>notturno (22.00-06.00)</i>
I	aree particolarmente protette	50	40
II	aree prevalentemente residenziali	55	45
III	aree di tipo misto	60	50
IV	aree di intensa attività umana	65	55
V	aree prevalentemente industriali	70	60
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

Valore limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

Valori limite differenziali di immissione

I valori limite differenziali di immissioni definiti come differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva) sono i seguenti :

- 5 dB nel periodo diurno
- 3 dB nel periodo notturno

I valori limite differenziali non si applicano nei seguenti casi :

- nelle aree classificate nella classe VI;
- se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
- se il livello di rumore ambientale a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.
- al rumore prodotto da:
 - infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
 - attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali professionali;

servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

valori limite di qualità - Leq in dB(A)

classi di destinazione d'uso del territorio

tempi di riferimento

		<i>diurna (6.00-22.00)</i>	<i>notturno (22.00-06.00)</i>
I	aree particolarmente protette	47	37
II	aree prevalentemente residenziali	52	42
III	aree di tipo misto	57	47
IV	aree di intensa attività umana	62	52
V	aree prevalentemente industriali	67	57
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

valori di attenzione - Leq in dB(A)

- a) se riferiti a un'ora, i valori limite di immissione aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
- b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori limite di immissione. In questo caso, il periodo di valutazione viene scelto in base alle realtà specifiche locali in modo da avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale.

Il superamento di uno dei due valori, a) o b), ad eccezione delle aree industriali in cui vale il superamento del solo valore di cui al punto b), comporta l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della L.447/95.

Art. 4

PIANI AZIENDALI DI RISANAMENTO ACUSTICO

Le imprese esercenti attività produttive o commerciali rumorose, qualora i livelli del rumore prodotto dall'attività svolta superino quelli stabiliti dal DPCM 14 novembre 1997 per le singole classi di destinazione d'uso del territorio, sono tenute a presentare al Comune con le modalità indicate all'art.13 della L.R. n.89/1998, apposito piano di risanamento acustico (PdRA), entro il termine di sei mesi dall'approvazione del piano comunale di classificazione acustica. Il Comune, entro 30 giorni dalla presentazione del PdRA, può dare prescrizioni e richiedere integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno essere forniti nei tempi indicati.

Per la valutazione dei PdRA il Comune potrà avvalersi del supporto tecnico dell'A.R.P.A.T., Dipartimento Provinciale di Lucca e per gli aspetti igienico sanitari della A.S.L. n.2.

Art. 5

VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

Sono tenuti a presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico con le modalità indicate dalla D.G.R. n. 788 del 13/07/1999 i seguenti soggetti :

- titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica e il potenziamento delle opere elencate dall' art. 8, comma 2 della L. 447/95 e di seguito riportate :
 - opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 6 della L. 349/1986;
 - aeroporti, aviosuperfici, eliporti
 - strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. n.285/1992 e successive modificazioni;
 - discoteche
 - circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - impianti sportivi e ricreativi;
 - ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
- i richiedenti il rilascio
 - di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali
 - di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
 - di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive;

Sono fatte salve in quanto applicabili ai singoli progetti delle opere in questione, le disposizioni della L.R. 3 novembre 1998, n. 79 "Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale".

Laddove, in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione, di cui al comma precedente, sia prevista denuncia di inizio di attività , od altro atto equivalente, la documentazione prescritta dal comma 1 deve essere prodotta dal soggetto interessato unitamente alla denuncia stessa, od al diverso atto equivalente.

La documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi precedenti, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori di emissione definiti dal DPCM 14 novembre 1997, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), L. 447/1995, deve espressamente contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.

Art. 6

VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO

I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati dall'art. 8, comma 3, L.447/1995 e di seguito elencati, sono tenuti a presentare la relazione previsionale di clima acustico con le modalità indicate dalla D.G.R. 788 del 13/07/1999:

- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate all'art. 8, comma 2 della L. 447/95

TITOLO II

ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

Art. 7

DEFINIZIONI E DEROGHE

Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili. Sono da escludersi le attività ripetitive.

Le attività rumorose temporanee possono essere permesse in deroga ai limiti di classe acustica a norma del presente regolamento.

CAPO 1

NORME TECNICHE

Sezione 1

CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

Art. 8

IMPIANTI ED ATTREZZATURE

In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso sia fissi che mobili dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione e dovranno essere collocate in postazioni che possano limitare al meglio la rumorosità verso soggetti disturbabili.

Per le altre attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, quali gli attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti per rendere meno rumoroso il loro uso.

Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

Art. 9

ORARI

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili e stradali al di sopra dei limiti di zona e' consentito nei giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 19.00 e il sabato dalle ore 8 alle ore 13.

Art.10

LIMITI MASSIMI

Il limite massimo di emissione da non superare e' di 70 dB Leq(A). Non si considerano i limiti differenziali. Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini. Nel caso di ristrutturazioni interne il limite, misurato all'interno dei locali più disturbati o più vicini, è di 65dB (A).

Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998 per un tempo di almeno 30 minuti;

Art. 11

EMERGENZE E NECESSITA' PARTICOLARI

Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi viari essenziali, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio, nonché per necessità particolari e' concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

Art.12

LIMITI MASSIMI

Il limite massimo di emissione da non superare è di 70 dB Leq(A). Non si considerano i limiti differenziali. Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini. Nel caso di ristrutturazioni interne il limite, misurato all'interno dei locali più disturbati o più vicini, è di 65dB (A). Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998;

Nel caso di cantieri stradali il tempo di misura viene esteso a 30 minuti consecutivi.

Art. 13

EMERGENZE

Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi viari essenziali, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio, è concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità

ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

Sezione 2

Art. 14

ATTIVITÀ TEMPORANEE E MANIFESTAZIONI NELLE AREE DESTINATE A SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO, OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO

La localizzazione delle aree di cui sopra è indicata sotto velato bianco con bordi in blu nella cartografia allegata al Piano di Classificazione Acustica.

1. Limiti massimi :

Internamente all'area:

Non si considerano i limiti differenziali.

Esternamente all'area:

I limiti massimi coincidono con i limiti di zona in prossimità dei recettori più disturbati o più vicini. Non si considerano i limiti differenziali.

2. Giorni : Tutti

3. Orario dell'attività:

Dalle ore 10.00 alle ore 24.00. Per le attività organizzate ovvero patrocinate da Enti Pubblici dalle ore 10:00 alle ore 01:00 del giorno successivo purché organizzate in aree esterne dal centro abitato così come definito dal vigente R.U.

Nelle aree collocate all'interno del centro abitato potranno essere autorizzati fino ad un massimo di 5 giorni di deroga all'anno, riferiti a ciascuna area, con orario fino alla ore 01.00.

All'organizzazione dell'evento potrà essere richiesto di eseguire monitoraggi al fine di assicurare il rispetto dei limiti acustici stabiliti dal regolamento.

Art. 15

ATTIVITÀ TEMPORANEE E MANIFESTAZIONI NELLE AREE AL DI FUORI DELLE AREE DESTINATE

Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, oltre a quelle già indicate all' art. 6 del presente regolamento, quelle esercitate presso pubblici esercizi o circoli privati a supporto dell'attività principale licenziata (quali ad es.: piano bar, serate musicali, ecc.), quando non superino complessivamente 30 giornate nell'arco di un anno.

1. Limiti massimi di emissione :

70 dB) dalle ore 10.00 alle ore 22.00

60 dB dalle ore 22.00 alle ore 24.00

2. Giorni : Tutti

3. Durata:

Nelle zone con presenza di abitazioni non possono essere concesse deroghe ai limiti per oltre 30 giorni nel corso dell'anno, anche se riferiti a sorgenti od eventi diversi tra loro.

4. Dalle ore 10.00 alle ore 24.00.

Art. 16

ATTIVITÀ TEMPORANEE O MANIFESTAZIONI CHE NON RIENTRANO IN NESSUNO DEI CASI PRECEDENTI

Per le attività che non abbiano i requisiti per una deroga di tipo semplificato o che non prevedano di rispettarne le condizioni, dovrà essere presentata ai fini dell'autorizzazione una richiesta contenente una relazione descrittiva dell'attività redatta da un tecnico competente. La relazione dovrà inoltre definire la durata della manifestazione o del cantiere, l'articolazione temporale e la durata delle varie attività oltre all'indicazione dei limiti richiesti e la loro motivazione.

Orario: dalle ore 10.00 alle ore 24.00.

CAPO 2

PROCEDURE PER LE COMUNICAZIONI DI INIZIO DI ATTIVITÀ E PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI IN DEROGA

Art. 17

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE COMUNICAZIONI DI INIZIO DI ATTIVITÀ E DOMANDE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI IN DEROGA DI TIPO SEMPLIFICATO

L'esercizio di attività rumorosa a carattere temporaneo sul territorio comunale nel rispetto dei limiti di rumore e di orario indicati al Capo 1 Sezione 1 ed alla Sezione 2, artt. 11 e 12, necessita di comunicazione da inviare al Sindaco almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa, presentando specifica istanza, corredata dalla documentazione sotto indicata:

- Documentazione per le attività di cantieri edili, stradali o assimilabili da presentare qualora la durata degli stessi sia superiore a 5 giorni lavorativi:
 - 1) relazione attestante che i macchinari utilizzati rientrano nei limiti di emissione sonora previsti per la messa in commercio dalla normativa nazionale e comunitaria vigente entro i tre anni precedenti la richiesta,
 - 2) elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (DM.n.588/87, D.Lgs.n.135/92 e D.Lgs.n. 137/92) ,
 - 3) elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione

- del disturbo,
- 4) pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione,
 - 5) attestazione dell'avvenuto versamento dei diritti dovuti fissati in € 50.

I documenti di cui ai punti 1), 2) e 3) dovranno essere redatti da tecnico competente ai sensi dell'art.16 della L.R. 89/1998.

- ❑ Documentazione da presentare per le attività temporanee e manifestazioni nelle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo ovvero mobile, ovvero all'aperto.
 - 1) relazione attestante il rispetto dei criteri generali stabiliti dal Comune per l'area interessata,
 - 2) elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno comunque adottati per l'ulteriore limitazione del disturbo.
 - 3) attestazione dell'avvenuto versamento dei diritti dovuti fissati in € 50.
 - 4) Attività senza fini di lucro sono esenti.
- ❑ Documentazione da presentare per le attività temporanee e manifestazioni nelle aree al di fuori delle aree non destinate relazione tecnico descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile, redatta da un tecnico competente ai sensi dell'art. 16 della L.R. n.89/1998,
 - 1) una pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati.
 - 2) attestazione dell'avvenuto versamento dei diritti dovuti fissati in € 50.
 - 3) Attività senza fini di lucro sono esenti.

Qualora l'attività temporanea abbia una durata superiore ai 3 giorni, dovrà essere inoltre prodotta :

- 4) una relazione che attesti tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo redatta da un tecnico competente ai sensi dell'art. 16 della L.R. n.89/1998,

Il Sindaco accertata la sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti, provvede al rilascio dell'Autorizzazione.

Art. 18

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI IN DEROGA DI CUI AL PUNTO 3.3 DI CUI ALLA DEL. N.77 / 22.2.2000 DEL C.R.T.

Qualora il legale rappresentante dell'attività' rumorosa a carattere temporaneo ritenga di superare i limiti di rumore e/o di orario indicati nel regolamento , dovrà indirizzare al Sindaco specifica domanda di autorizzazione in deroga in bollo, almeno 30 giorni prima dell'inizio della attività corredata dalla documentazione sotto indicata in duplice copia :

- ❑ relazione descrittiva dell'attività che si intende svolgere, redatta da tecnico competente ai sensi dell'art. 16 della LR. n.89/1998 che comprenda:
 - 1) un elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del

- disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione,
- 2) una pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati,
 - 3) per i cantieri una relazione che attesti l'eventuale conformità a norme nazionali e comunitarie di limitazione delle emissioni sonore, nonché un elenco dei livelli emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (DM.n.588/87, D.Lgs.n.135/92 e D.Lgs.n. 137/92),
 - 4) la relazione dovrà inoltre definire la durata della manifestazione o del cantiere, l'eventuale articolazione temporale e durata delle varie attività della manifestazione o del cantiere, i limiti richiesti e la loro motivazione per ognuna delle attività diverse previste,
 - 5) attestazione dell'avvenuto versamento dei diritti dovuti fissati in € 100.

Il Sindaco, valutate le motivazioni, sentito il parere della A.S.L. n.2, autorizza l'attività rumorosa temporanea in deroga al presente regolamento.

Art. 19

REGISTRO DELLE AUTORIZZAZIONI IN DEROGA

Il Comune conserva un registro delle Autorizzazioni in Deroga rilasciate su ciascuna zona del territorio comunale.

TITOLO III

ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE

Art. 20

MACCHINE AGRICOLE

L'impiego temporaneo di macchine agricole per i lavori stagionali e di manutenzione e adeguamento inerenti la conduzione, coltivazione e la silvicoltura dei fondi in deroga ai limiti della classificazione acustica è consentito dalle ore 6.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali e dalle ore 6.00 alle ore 13.00 nei giorni festivi. Relativamente alle emissioni rumorose le macchine e gli impianti posti in uso dovranno essere conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

Art. 21

ALLARMI ACUSTICI

Per l'emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme, non si applicano i limiti del presente regolamento, ma la durata di tale emissione non può superare il periodo di 15 minuti nel periodo di riferimento diurno o notturno.

Titolo IV

REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

Per le nuove costruzioni e per le ristrutturazioni che comportano il rifacimento di elementi strutturali e di separazione si applicano le disposizioni del D.P.C.M. del 5 dicembre 1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22.12.1997,

Art. 22

Sono stabiliti i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera ed i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne degli edifici.

Art. 23

Ai fini dell'applicazione della presente normativa gli ambienti abitativi sono distinti nelle categorie indicate nella tabella A di seguito riportata:

Tabella A
Classificazione degli ambienti abitativi

Categoria	
A	Edifici adibiti a residenza o assimilabili
B	Edifici adibiti ad uffici ed assimilabili
C	Edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili
D	Edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili
E	Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili
F	Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili
G	Edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili

Sono componenti degli edifici le partizioni orizzontali e verticali.

Sono servizi a funzionamento discontinuo gli ascensori, gli scarichi idraulici, i bagni, i servizi igienici e la rubinetteria.

Sono servizi a funzionamento continuo gli impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento.

Per le grandezze a cui far riferimento si rimanda all'allegato A del D.P.C.M. 5.12.1997.

Art. 24

Al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore sono riportati nella tabella B di seguito riportata i valori limite delle grandezze che determina i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici e delle sorgenti sonore interne.

Tabella B

Requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici:

Categorie di cui alla tab. A	Parametri				
	R'w	D2n,nTw	L'n,w	LAsmax	LAeq
D	55	45	58	35	25
A,C	50	40	63	35	35
E	50	48	58	35	25
B,F,G,	50	42	55	35	35

Dove di simboli riportati rappresentano le seguenti grandezze:

R'w = Indice del potere fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti in dB,

D2n,nTw = indice dell'isolamento acustico standardizzato di facciata in dB,

L'n,w = indice del livello di rumore del calpestio di solai, normalizzato in dB,

LAsmax = livello massimo di pressione sonora ponderata A con costante di tempo Slow in Dba,

LAeq = livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata A in dBA.

Art.25

La valutazione dei requisiti acustici passivi degli edifici deve essere parte integrante della documentazione di progetto e depositata al momento del rilascio della concessione o autorizzazione edilizia e redatta da tecnico competente in acustica ambientale come definito dalla L. 447/95 art. 2 comma 6 e 7. In caso di DIA la documentazione deve essere acquisita dal tecnico asseverante e da esso dichiarato nel documento di asseveramento.

TITOLO V

SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26

SANZIONI

Il mancato rispetto del presente regolamento è soggetto alle sanzioni amministrative previste all'art.10 della L.447/95 e all'art. 17 della L.R. n.89/1998.

Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 C.P. per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene

Art. 27

SOSPENSIONE REVOCA AUTORIZZAZIONI

Il persistente e ripetuto mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità di cui al D.P.C.M. 14.11.1997, comporta, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dal presente Regolamento, la sospensione della attività rumorosa e della licenza o autorizzazione d'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.

Art. 28
DISPOSIZIONI FINALI

Il presente regolamento integra e sostituisce le norme comunali di altri regolamenti che riguardano gli aspetti acustici disciplinati nello stesso.